



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 23

Riunione del 30 ottobre 2019

**16.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA SEZIONE
DISTACCATA TRIVENETO AFFISSA IL 19-09-2019 – ATLETA Lorenzo
STERLE/ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

in relazione al Ricorso avverso la delibera della CTA sezione distaccata del Triveneto affissa il 19/09/2019 nel procedimento promosso dall'atleta Sterle Lorenzo nei confronti della ASD CENTRO GIOCO SPORT A. COSELLI, fissava per la discussione l'udienza del 15 Ottobre 2019 alla quale risultava presente l'Avv. Ziani difensore del ricorrente. Nessuno era presente per la società. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale rinviava il procedimento al 30 Ottobre 2019 al fine di acquisire il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Tesseramento distaccata.

Nelle more la società Coselli faceva pervenire una memoria e depositava un documento. Il rappresentante della società, presente all'udienza, chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee. Anche il difensore della parte ricorrente depositava un'ulteriore memoria.

FATTO

Il sig. Lorenzo Sterle proponeva ricorso a questo Tribunale avverso la delibera di cui al comunicato ufficiale n- 5 del 19/09/2019 adottata dalla Commissione Tesseramento Atleti- sezione distaccata TRIVENETO con la quale veniva disposto il rigetto del richiesto scioglimento del vincolo in essere con la ASD Centro Gioco Sport, per giusta causa.

Il ricorso a questo Tribunale si fonda principalmente su due motivi.



Con il primo il ricorrente lamenta come la CTA distaccata non abbia tenuto in considerazione le circostanze addotte dalla difesa, non ritenendole provate.

Assume invece la difesa che la prova era stata raggiunta poiché la società non aveva contestato i fatti specificatamente articolati nel ricorso.

In particolare, a dire della difesa, la società non aveva contestato quanto accaduto ad altri due compagni di squadra del ricorrente e come gli stessi avevano posto l'atleta di fatto in una situazione di incompatibilità ambientale.

Come risultante dalla descrizione nel ricorso ed ammesso quindi dal ricorrente, i fatti lamentati non lo hanno visto coinvolto, ma il comportamento tenuto da un dirigente societario nei confronti di altri compagni di squadra avevano determinato in lui una "situazione di estremo disagio" e quindi la determinazione di voler sciogliere il vincolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta di tutta evidenza come il motivo posto come primo nella richiesta di svincolo, non possa costituire elemento valutabile per l'accoglimento del ricorso. E' chiaro, come correttamente detto dalla Commissione Tesseramento Atleti distaccata, che lo stato di disagio che l'atleta afferma aver patito è uno stato personale non certo indotto direttamente dagli accadimenti rappresentati.

Al fine dello scioglimento del vincolo per giusta causa debbono infatti sussistere, per giurisprudenza costante degli organi di giustizia e della Commissione Tesseramento Atleti, elementi tali da rendere incompatibile la continuazione del vincolo; ragionando al contrario il vincolo sportivo perderebbe ogni valenza e motivo di sussistere. Gli elementi per ottenere uno svincolo non possono pertanto essere di natura soggettiva ma debbono avere natura oggettiva e trovare riscontro probatorio.

Nella fattispecie la circostanza che un dirigente della società possa aver tenuto un comportamento di potenziale rilevanza disciplinare (fatto ancora da accertare) nei confronti di altri soggetti, non può certo costituire motivo di affievolimento o scioglimento del vincolo sportivo esistente fra atleta e società.

Neanche coglie nel segno l'eccezione che la prova di quanto affermato fosse stata raggiunta dalla mancata contestazione della società.

I fatti posti a fondamento della richiesta debbono essere provati dalla parte ricorrente e comunque nella memoria depositata dalla società già nella difesa dinanzi alla



Commissione Tesseramento, è stata totalmente contestata la ricostruzione compiuta dalla difesa.

Con il secondo motivo lo Sterle chiede la concessione dello svincolo per giusta causa a seguito di assunti comportamenti denigratori e di accuse formulate dai dirigenti nei confronti di un atleta.

I fatti posti a fondamento della richiesta non risultano in alcun modo provati. Le società, che si vedono multate per responsabilità indiretta quando i propri tesserati tengono comportamenti disciplinarmente rilevanti, sono tenute a svolgere attività di sensibilizzazione al fine di evitare comportamenti moralmente ed eticamente non corretti.

Non vi è alcuna prova che tali inviti siano stati diretti al ricorrente o che lo stesso sia stato personalmente accusato di comportamenti scorretti, comunque riguardanti la sfera privata. Anzi la società dinanzi alla commissione distaccata ha prodotto una dichiarazione testimoniale che smentisce il fatto lamentato dal ricorrente; si evidenzia come tali documenti, seppur tardivamente prodotti dalla società dinanzi alla Commissione distaccata, possono essere oggi valutati da questo Tribunale nel presente procedimento che deve intendersi come primo grado giurisdizionale e non come giudizio di appello al procedimento "amministrativo" definito.

Gli ulteriori fatti inseriti nel ricorso e che vorrebbero far apparire un disinteresse della società, neanche possono esser valutati poiché successivi all'invio della messa in mora ed in essa non contenuti.

PQM

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma in toto la decisione della Commissione Tesseramento Atleti distaccata del Triveneto.

La tassa versata rimane incamerata.

Roma, 4 novembre 2019

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 novembre 2019